

Lreg_Basilicata_24_12_92_25

Legge Basilicata n. 25 del 24-12-1992

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 43 del 31 dicembre 1992

TITOLO I Oggetto e finalità

ARTICOLO 1

1. La Regione Basilicata, in attuazione del DPR n. 203 del 24- 5- 1988 e del DPR 25- 7- 1991, disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco significative e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

TITOLO II Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

ARTICOLO 2

1. Le attività elencate nell'allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. I titolari delle attività di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente - una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

3. La comunicazione deve contenere le generalità del titolare, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, la sede dell'attività nonché l'indicazione delle attività esercitate in relazione all'elenco di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare con firma autenticata ai sensi di legge.

5. La Giunta Regionale provvede a definire lo schema della comunicazione.

ARTICOLO 3

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo non sono soggette all'esame del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.

TITOLO III Attività a ridotto inquinamento atmosferico

ARTICOLO 4

1. Le attività indicate nell'allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze ritenute cancerogene e/ o teratogene e/ o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate da provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR n. 203 del 24- 5- 1988, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata.

ARTICOLO 5

1. La procedura semplificata di cui all'art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo di lavorazione e/ o produzione.

ARTICOLO 6

1. I titolari delle attività di cui all'art. 4 devono presentare alla Regione - Dipartimento Ambiente - domanda di autorizzazione con modello semplificato.

2. I modelli semplificati delle domande del titolare o del legale rappresentante, il numero di codice fiscale e/ o partita Iva, l'iscrizione alla CCIAA, la sede sociale nonché il tipo di attività esercitata e devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge.

3. Al suddetto modello deve essere allegata una relazione tecnica redatta dal direttore tecnico o da professionisti abilitati a norma di legge.

4. La relazione tecnica deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, il tipo di attività, l'indicazione delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo e le loro quantità, le caratteristiche degli impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo con l'indicazione del tipo di combustibile impiegato e la potenzialità espressa in Watt, l'indicazione del numero dei punti di emissione rappresentati sulla planimetria dell'impianto, l'indicazione della capacità produttiva giornaliera, l'indicazione della data di inizio dell'attività.

ARTICOLO 7

1. La Giunta Regionale provvede a definire i modelli semplificati per la presentazione delle domande di autorizzazione.

ARTICOLO 8 *

1. Il Dirigente dell'ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente, previa istruttoria dello stesso Ufficio, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.*

* *Articolo sostituito dalla legge regionale n. 15/1996*

ARTICOLO 9 *

1. L'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla ASL ed alla Provincia, competenti per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente.

* *Articolo sostituito dalla legge regionale n. 15/1996*

ARTICOLO 10

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 24 Dicembre 1992

ALLEGATO 1:

ALLEGATO 1 Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

1. Pulizia a secco dei tessuti e pellami escluso pellicce, pulitintolavanderia: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.
2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura.
3. Rosticceria e friggitoria.
4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
5. Laboratorio odontotecnici.
6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo, - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/ o sui composti) tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
 - b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici o inorganici volatili;
 - c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
 - d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.
10. Cucine ristorazione collettiva, e mense.
11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
13. Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
17. Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 mW se alimentati a benzina o gasolio, 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

ALLEGATO 2:

ALLEGATO 2 Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico

- Descrizione attività 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti verniciati pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.
 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.
 4. Produzione di prodotti in vetro, resine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti verniciati pronti non superiore a 50 kg/g.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti verniciati pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri ed affini con produzione non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetri in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori ed affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.